REGOLAMENTO (CEE) N. 1223/83 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1983

relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

considerando che la situazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 129 che giustifica misure di deroga al principio dell'utilizzazione delle parità per la conversione tra due monete si presenta attualmente in diversi Stati membri;

considerando che i problemi derivanti da tale situazione hanno potuto essere risolti applicando importi compensativi monetari e tassi di cambio rappresentativi nell'ambito della politica agricola comune; che tale regime si traduce in livelli di prezzo diversi negli Stati membri interessati; che, tuttavia, per evitare che il mantenimento di tassi invariati nell'ambito della politica agricola comune comporti, al momento delle maggiorazioni di prezzo, un aumento del divario esistente tra i prezzi espressi in moneta nazionale, e tenuto conto della possibilità di effettuare taluni adeguamenti dei tassi alla realtà economica degli Stati membri, occorre fissare per le monete degli Stati membri interessati un tasso rappresentativo più aderente a detta realtà; che è opportuno cogliere l'occasione per riunire in un nuovo testo tutti i tassi rappresentativi; che pertanto il regolamento (CEE) n. 878/77 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 771/83 (6), deve essere abrogato;

considerando tuttavia che è opportuno moderare per quanto possibile le incidenze di tale misura sulle economie degli Stati membri interessati; che, per tale motivo, è necessario in particolare che l'applicazione dei nuovi tassi abbia luogo entro un termine ragionevole, collegato di massima all'inizio della campagna o ad una modifica dei prezzi; che, in particolare, occorre prevedere deroghe per taluni importi che figurano nel regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 (8), per garantire l'uguaglianza di trattamento per gli interessati nel periodo di applicazione di una misura d'intervento o di distillazione;

considerando che, per evitare un trattamento differente di prodotti interdipendenti, è necessario prevedere che i nuovi tassi si applicano a decorrere dalla stessa data nel settore dei cereali ad eccezione del frumento duro e delle semole e dei semolini di frumento duro e nei settori delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;

considerando che la fissazione di un tasso rappresentativo comporta una modifica del livello dei prezzi dei prodotti agricoli; che i problemi posti dalle modifiche dei tassi di cambio sono oggetto di una regolamentazione comunitaria, in particolare del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (9); che tali disposizioni riguardano unicamente il caso di una modifica della parità di una moneta; che la loro applicazione è parimenti giustificata nel presente caso; che tuttavia, nella misura in cui gli interessati possono chiedere l'annullamento di certificati o titoli, detta applicazione è giustificata soltanto se gli

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. C 32 del 7. 2. 1983, pag. 73.
(4) GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 54.
(5) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(6) GU n. L 85 del 31. 3. 1983, pag. 95.
(7) GU n. L 54 del 5. 2. 1979, pag. 1.
(8) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.
(9) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

interessati subiscono un pregiudizio derivante dalla fissazione dei nuovi tassi rappresentativi; che risulta nondimeno necessario disporre che tale diritto possa essere sostituito da un altro consistente nella compensazione del pregiudizio subito;

considerando che può risultare necessario procedere, in conseguenza di modifiche dei tassi rappresentativi, ad un adeguamento degli importi che, pur non essendo connessi alla determinazione dei prezzi, sono fissati in ECU, segnatamente nell'ambito delle misure socio-strutturali; che occorre tuttavia limitare tale adeguamento al livello necessario per evitare una riduzione dei suddetti importi in moneta nazionale nello Stato membro per il quale la rivalutazione del tasso rappresentativo è maggiore;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure preconizzate secondo le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Quando le operazioni da affettuare in applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune o le regolamentazioni specifiche adottate in virtù dell'articolo 235 del trattato esigono che le monete di cui all'articolo 2 siano espresse in un'altra moneta o in ECU, il tasso di cambio è, in deroga dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 129, quello corrispondente al tasso rappresentativo di detta moneta.

Articolo 2

1. I tassi rappresentativi e le date a decorrere dalle quali si applicano figurano negli allegati da I a IX.

2. Possono essere previste altre date, secondo la procedura di cui all'articolo 6, per gli importi di cui agli articoli 10, 11, 12 bis, 14, 14 bis, 15, 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 3

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 129/78 [1].

[1] GU n. L 20 del 25. 1. 1978, pag. 16.

Articolo 4

1. Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 relativo alla modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto.

2. Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applica soltanto nella misura in cui l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi costituisca un pregiudizio per l'interessato.

Prima della data di applicazione del nuovo tasso, può essere deciso, secondo le procedure previste all'articolo 6, che tale pregiudizio venga compensato con una misura adeguata. In tal caso non può procedersi all'annullamento della fissazione anticipata e del certificato o titolo che ne costituiscono la prova.

3. Può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 6, di derogare alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. In caso di rivalutazione di uno o più tassi rappresentativi, gli importi fissati in ECU e non connessi alla determinazione dei prezzi possono essere aumentati secondo la procedura di cui all'articolo 6.

2. Per quanto riguarda gli importi che gli Stati membri determinano all'interno di limiti massimi e minimi, l'aumento si applica agli importi massimi e minimi.

Per quanto riguarda il limite massimo, l'aumento non può essere superiore all'importo necessario per evitare un'eventuale riduzione in moneta nazionale degli importi effettivamente applicati dallo Stato membro in cui l'effetto della rivalutazione su tali importi è maggiore.

Per quanto riguarda il limite minimo si applicano le disposizioni del paragrafo 3.

3. Per quanto concerne gli altri importi di cui al paragrafo 1, l'aumento non può essere superiore all'importo necessario per evitare la riduzione in moneta nazionale degli importi in questione nello Stato membro per la cui moneta la rivalutazione è maggiore.

Articolo 6

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista:

a) dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 [2]

o

b) dal corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati agricoli

o, se del caso,

c) dall'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE [3], modificata da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE [4]

o

d) dal corrispondente articolo di altre disposizioni comunitarie che istituiscono una procedura analoga.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 878/77 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 23 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 37.

ALLEGATO I

BELGIO/LUSSEMBURGO

1. 1 ECU = 44,3662 franchi belgi/franchi lussemburghesi.

 Questo tasso è applicabile a decorrere dal:

 — 1° gennaio 1984 per il settore dei prodotti della pesca;
 — 23 maggio 1983 in tutti gli altri casi.

2. Fino alla data di cui al punto 1 il tasso seguente è applicabile per il settore dei prodotti della pesca:

 1 ECU = 44,9704 franchi belgi/franchi lussemburghesi.

ALLEGATO II

DANIMARCA

1 ECU = 8,234 corone danesi.

ALLEGATO III

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1. 1 ECU = 2,51457 marchi tedeschi.

 Questo tasso è applicabile a decorrere:

 — dal 23 maggio 1983 per il settore della carne bovina;
 — dal 23 maggio 1983 per il settore delle carni ovina e caprina;
 — dal 1° luglio 1983 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio;
 — dal 1° agosto 1983 per il settore delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;
 — dal 1° novembre 1983 per il settore delle carni suine;
 — dal 16 dicembre 1983 per il settore del vino;
 — dal 1° gennaio 1984 per il settore dei prodotti della pesca;
 — dal 1° luglio 1985 per il settore delle sementi;
 — dall'inizio della campagna 1983/1984 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 23 maggio 1983;
 — dal 23 maggio 1983 in tutti gli altri casi.

2. Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1983/1984:

 a) per quanto concerne il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari il tasso seguente è applicabile a decorrere dal 23 maggio 1983:

 1 ECU = 2,54273 marchi tedeschi;

 b) per quanto concerne il settore dei cereali il tasso seguente:

 1 ECU = 2,52875 marchi tedeschi è applicabile:

 — a decorrere dal 1° luglio 1983 per il frumento duro, le semole e i semolini di frumento duro;
 — a decorrere dal 1° agosto 1983 per gli altri prodotti che rientrano in questo settore.

3. Fino alle date di cui ai punti 1 e 2 il tasso seguente è applicabile:

 1 ECU = 2,57524 marchi tedeschi, salvo per il settore delle sementi per il quale sono applicabili i tassi seguenti:

 — 1 ECU = 2,65660 marchi tedeschi fino al 30 giugno 1984;
 — 1 ECU = 2,57524 marchi tedeschi dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1985.

ALLEGATO IV

FRANCIA

1. 1 ECU = 6,49211 franchi francesi.

 Questo tasso è applicabile a decorrere:

 — dal 23 maggio 1983 per il settore della carne bovina;
 — dal 23 maggio 1983 per il settore delle carni ovina e caprina;
 — dal 1° luglio 1983 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio nonché del frumento duro, delle semole e dei semolini di frumento duro;
 — dal 1° agosto 1983 per il settore dei cereali, ad eccezione del frumento duro, delle semole e dei semolini di frumento duro, e per il settore delle uova, del pollame, dell'ovalbumina e della lattoalbumina;
 — dal 16 dicembre 1983 per il settore del vino;
 — dal 1° gennaio 1984 per il settore dei prodotti della pesca;
 — dal 1° luglio 1984 per il settore delle sementi;
 — dall'inizio della campagna 1983/1984 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 23 maggio 1983;
 — dal 23 maggio 1983 in tutti gli altri casi.

2. Tuttavia:

 a) per quanto concerne il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
 — il tasso seguente è applicabile a decorrere dal 23 maggio 1983: 1 ECU = 6,5540 franchi francesi;

 b) per quanto concerne il settore delle carni suine:
 — il tasso 1 ECU = 6,62985 franchi francesi è applicabile dal 23 maggio 1983 al 31 ottobre 1983;
 — a decorrere dal 1° novembre 1983 il tasso seguente è applicabile: 1 ECU = 6,77297 franchi francesi.

3. Fino alle date di cui ai punti 1 e 2 il tasso seguente è applicabile:

 1 ECU = 6,19564 franchi francesi, salvo per i settori della carne suina, dell'olio d'oliva, del vino, dei prodotti della pesca, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, della carne bovina nonché delle carni ovina e caprina per i quali è applicabile il tasso seguente:

 1 ECU = 6,37174 franchi francesi.

ALLEGATO V

GRECIA

1. 1 ECU = 77,2479 dracme.

 Questo tasso è applicabile a decorrere:

 — dal 23 maggio 1983 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 — dal 23 maggio 1983 per il settore della carne bovina;
 — dal 23 maggio 1983 per il settore delle carni ovina e caprina:
 — dal 1° luglio 1983 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio nonché del frumento duro, delle semole e dei semolini di frumento duro;
 — dal 1° agosto 1983 per il settore dei cereali, ad eccezione del frumento duro, delle semole e dei semolini di frumento duro, e per i settori delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;
 — dal 1° novembre 1983 per il settore delle carni suine;
 — dal 16 dicembre 1983 per il settore del vino;
 — dal 1° gennaio 1984 per i settori del tabacco e dei prodotti della pesca;
 — dal 1° luglio 1984 per il settore delle sementi;
 — dall'inizio della campagna 1983/1984 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 23 maggio 1983;
 — dal 23 maggio 1983 in tutti gli altri casi.

2. Fino alle date di cui al punto 1 il tasso seguente è applicabile:

 1 ECU = 71, 5619 dracme, salvo per il settore dell'olio d'oliva per il quale è applicabile il tasso seguente:

 1 ECU = 66,5526 dracme.

ALLEGATO VI

IRLANDA

1. 1 ECU = 0,71695 sterline irlandesi.

 Questo tasso è applicabile a decorrere dal 23 maggio 1983.

2. Fino alla data di cui al punto 1 il tasso seguente è applicabile:

 1 ECU = 0,691011 sterline irlandesi.

ALLEGATO VII

ITALIA

1. 1 ECU = 1 341,00 lire italiane.

 Questo tasso è applicabile a decorrere dal 23 maggio 1983.

2. Fino alla data di cui al punto 1 il tasso seguente è applicabile:

 1 ECU = 1 289,00 lire italiane.

ALLEGATO VIII

PAESI BASSI

1. 1 ECU = 2,70981 fiorini olandesi.

 Questo tasso è applicabile a decorrere:

 — dal 23 maggio 1983 per il settore della carne bovina;
 — dal 23 maggio 1983 per il settore delle carni ovina e caprina;
 — dal 1° luglio 1983 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio;
 — dal 1° agosto 1983 per il settore delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina;
 — dal 1° novembre 1983 per il settore delle carni suine;
 — dal 16 dicembre 1983 per il settore del vino;
 — dal 1° gennaio 1984 per il settore dei prodotti della pesca;
 — dal 1° luglio 1985 per il settore delle sementi;
 — dall'inizio della campagna 1983/1984 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 23 maggio 1983;
 — dal 23 maggio 1983 in tutti gli altri casi.

2. Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1983/1984:

 a) per quanto concerne il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari il tasso seguente è applicabile a decorrere dal 23 maggio 1983:

 1 ECU = 2,73327 fiorini olandesi;

 b) per quanto concerne il settore dei cereali il tasso seguente:

 1 ECU = 2,72149 fiorini olandesi è applicabile

 — a decorrere dal 1° luglio 1983 per il frumento duro, le semole e i semolini di frumento duro;
 — a decorrere dal 1° agosto 1983 per gli altri prodotti che rientrano in questo settore.

3. Fino alle date di cui ai punti 1 e 2 il tasso seguente è applicabile:

1 ECU = 2,75563 fiorini olandesi, salvo per il settore delle sementi per il quale sono applicabili i tassi seguenti:

— 1 ECU = 2,81318 fiorini olandesi fino al 30 giugno 1984;
— 1 ECU = 2,75563 fiorini olandesi dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1985.

ALLEGATO IX

REGNO UNITO

1 ECU = 0,618655 sterline inglesi.